



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FENU, RICCIARDI, BOTTICI, LANNUTTI, DONNO, ROMANO, ACCOTO, EVANGELISTA, D’ANGELO, LUCIDI, TRENTACOSTE, ANGRISANI, ABATE, GAUDIANO, MATRISCIANO, MAIORINO e LOMUTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2019**

Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti fiscali

ONOREVOLI SENATORI. — Come noto, per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (cosiddetto crediti commerciali).

Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, ora detta piattaforma dei crediti commerciali (di seguito piattaforma), predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato.

Il presente disegno di legge intende ampliare l'ambito di applicazione della certificazione dei crediti commerciali vantanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, istituendo una nuova piattaforma per la certificazione dei crediti fiscali derivanti da

agevolazioni, detrazioni e da dichiarazioni per le imposte dirette e indirette.

L'istituzione e la gestione della nuova piattaforma sono a cura dall'Agenzia delle entrate.

La certificazione è funzionale all'utilizzo dei crediti attraverso: la cessione a banche e intermediari; la compensazione con i debiti fiscali che il medesimo contribuente ha nei confronti dell'Agenzia delle entrate; la cessione a terzi.

Ulteriore novità rispetto alla normativa vigente è la possibilità di stipulare la cessione del credito mediante una scrittura privata, senza necessità di atto notarile. In tal modo si agevola la procedura di cessione e si riducono notevolmente i costi.

Nel nuovo sistema così delineato, si prevede, altresì, che i crediti, sia commerciali che fiscali, siano assistiti da garanzia dello Stato dal momento della loro cessione *pro soluto* a banche o intermediari a ciò abilitati, mediante la costituzione di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Certificazione dei crediti fiscali)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*3-quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-quater* si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. La certificazione necessaria ai fini di cui al primo periodo è gratuita ed è gestita dalla piattaforma informatica dei crediti e debiti di imposta, istituita presso l'Agenzia delle entrate, con il decreto di cui al comma *3-sexies*. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei crediti nei confronti del richiedente, risultanti dalla piattaforma di cui al secondo periodo, la certificazione è resa al netto di tali somme. Il creditore, ottenuta la certificazione, può, al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o chiedere la compensazione del debito verso l'Agenzia delle entrate-Riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

*a)* le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione *pro solvendo* o *pro soluto*. I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito cer-

tificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti di imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. La cessione dei crediti certificati può essere fatta una sola volta. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.

*3-sexies.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma *3-quinquies*.

*3-septies.* I crediti commerciali di parte corrente e i crediti di imposta, nei limiti di quanto previsto dai commi da *3-bis* a *3-quinquies*, sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle

operazioni di cessione *pro soluto* a banche o a intermediari finanziari abilitati. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al secondo periodo ».

Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.





€ 1,00